

# Rassegna Stampa

di Martedì 16 febbraio 2021



**Centro Studi C.N.I.**

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
31	Italia Oggi	16/02/2021	<i>L'IN HOUSE DEVE ESSERE MOTIVATO (A.Mascolini)</i>	3
1	Il Sole 24 Ore	16/02/2021	<i>CAPPOTTO TERMICO, NIENTE SCONTI PER I VANI NON RISCALDATI (L.Rollino)</i>	4
1	Italia Oggi	16/02/2021	<i>IL SUCCESSO DEL SUPERBONUS PASSA DALLE MANI DEI PROFESSIONISTI (M.Damiani)</i>	6
<b>Rubrica Lavoro</b>				
31	Italia Oggi	16/02/2021	<i>ASSUNZIONI ECOBONUS, RISCHIO FLOP PER GLI INCENTIVI (G.Pizziconi)</i>	8
<b>Rubrica Energia</b>				
31	Italia Oggi	16/02/2021	<i>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, GLI INCENTIVI RADDOPPIANO (M.Barbero)</i>	9
<b>Rubrica Fisco</b>				
28	Italia Oggi	16/02/2021	<i>SUPERBONUS PIU' ACCESSIBILE (F.Poggiani)</i>	10
<b>Rubrica Fondi pubblici</b>				
1	Il Sole 24 Ore	16/02/2021	<i>RECOVERY, SU TUTTI I PROGETTI VINCOLI E VERIFICHE VERDI (J.Giliberto)</i>	11
<b>Rubrica Pubblica Amministrazione</b>				
4	Il Sole 24 Ore	16/02/2021	<i>SEMPLIFICAZIONI, ORA LO STATO PUO' IMPORRE ALLE REGIONI PRESTAZIONI STANDARD PER TUTTI (P.Mantini)</i>	13

L'Anac ha messo in consultazione (fino al 15 marzo) le linee guida per le stazioni appaltanti

# L'in house deve essere motivato

Va giustificata la convenienza economica dell'affidamento

DI ANDREA MASCOLINI

**M**otivare la convenienza di un affidamento in house rispetto al ricorso al mercato: a questo serviranno le linee guida che l'Autorità nazionale anti corruzione ha messo in consultazione pubblica (risposte entro il 15 marzo) per fornire indicazioni utili alle stazioni appaltanti che devono predisporre la motivazione richiesta dall'articolo 192, comma 2, del codice dei contratti pubblici nel caso di affidamento diretto a società in house. La disposizione del codice appalti prevede infatti un onere motivazionale aggravato che presuppone lo svolgimento di un'indagine comparativa volta a dimostrare la convenienza economica dell'affidamento interno. In particolare la norma del codice, che si applica ai contratti avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, richiede che le stazioni appaltanti effettuino «preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedi-

mento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche». Lo scopo dell'Anac è quello di fornire indicazioni pratiche per orientare l'azione degli enti interessati verso comportamenti conformi alla normativa vigente e uniformi, favorendo la diffusione di best-practice. La scelta operata nel documento di consultazione è stata nel senso di intendere il termine «concorrenza» in senso atecnico, riferendosi ai servizi che siano prestati in modo alternativo sul mercato e, quindi, in ogni caso in cui vi sia una concorrenza per il mercato o nel mercato. La valutazione è dovuta, quindi, anche nel caso di servizi offerti in regime di monopolio o di oligopolio e nel caso di servizi che possono essere concessi in esclusiva ad un unico operatore. Nelle linee guida si prevede che le stazioni appaltanti nel motivare le ragioni del mancato ricorso al mercato, debbano esplicitare le valutazioni effettuate in

merito alla congruità economica dell'offerta e ai benefici per la collettività della forma di gestione prescelta. All'omessa o insufficiente motivazione sono state collegate specifiche conseguenze in termini di illegittimità dell'affidamento e di responsabilità amministrativa e contabile del soggetto deputato alla scelta. Inoltre, è stata prospettata la possibilità che da tali omissioni possano derivare conseguenze ai fini della qualificazione della stazione appaltante ex articolo 38 del codice dei contratti pubblici. Le linee guida interesseranno un numero cospicuo di enti pubblici, se solo si pensa che per la Corte dei conti (relazione 2019 sulle partecipate pubbliche territoriali e sanitarie) gli affidamenti diretti di servizi pubblici, secondo il modello dell'in house providing costituiscono il 93% del totale degli affidamenti disposti dagli enti locali e delle 4.326 società affidatarie, 1.804 sono a totale capitale pubblico. I casi di affidamento a terzi sono stati soltanto 878 (su un totale di 14.626 affidamenti).



## Superbonus 110% Cappotto termico, niente sconti per i vani non riscaldati

**Luca Rollino**  
— a pagina 27



**IL SUPERBONUS DEL 110% - 41**  
**La progettazione**

Una Faq del ministero dell'Economia consentirebbe di accedere al superbonus anche per la coibentazione degli appartamenti privi di impianto ma per avere certezze in queste operazioni servono chiarimenti più solidi

# Il cappotto con il 110%, l'incognita di vani non riscaldati

**Luca Rollino**

Il super ecobonus rappresenta l'evoluzione potenziata dell'ecobonus, nato con la legge 296/2006 con aliquota del 55% e finalizzato alla riduzione dei consumi energetici. Proprio per l'obiettivo finale che questo incentivo si poneva, era limitato agli interventi fatti su edifici dotati di impianto di riscaldamento e alla coibentazione delle superfici disperdenti, ovvero di separazione tra uno spazio riscaldato e l'ambiente esterno (o ambienti non riscaldati).

Anche il superbonus del 110% è partito con questa impostazione: infatti l'articolo 119 del Dl 34/2020 prevede che godano del 110% gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% del-

la superficie disperdente lorda dell'edificio. La definizione di superficie disperdente si trova all'interno del Dm 26/06/2015, contenente la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (meglio noto come decreto sui requisiti minimi).

All'articolo 2 si legge infatti che, per superficie disperdente (misurata in metri quadrati), si intende la superficie che delimita il volume climatizzato rispetto all'esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione. Il motivo per cui grande interesse viene dato a tale grandezza è facilmente intuibile: la superficie disperdente rappresenta la pelle dell'edificio, attraverso la quale avviene la dispersione di calore. Migliore sarà la coibentazione, minore sarà il flusso termico disperso, e quindi minori saranno i consumi.

Inizialmente, erano incentivati


solo gli interventi che garantivano questo risultato. Questo principio è stato poi scardinato, in ambito 110%, dalla modifica effettuata al comma 1, lettera a) dell'articolo 119 del decreto Rilancio. Si prevede, infatti, che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Da un punto di vista tecnico, si vuole limitare la dispersione tra ambienti riscaldati e ambienti non riscaldati, evitando che questi ultimi abbiano un involucro particolarmente scadente, creando quindi uno spazio tampone a temperatura non controllata.

Un ulteriore cambiamento si era però già registrato con la Faq del ministero dell'Economia (aggiornata a novembre 2020), in cui si dice che, se si realizza il cappotto su un edificio condominiale in cui solo uno degli appartamenti è privo di impianto, si può comunque accedere al 110% per le spese sostenute per la coibentazione della superficie di tale appartamento.

Questa apertura, se confermata anche da documenti più robusti di una Faq, estenderebbe la possibilità di fruizione del 110% anche alle spese per la riqualificazione dell'involucro di vani non riscaldati collocati all'interno di unità immobiliari dotate di impianto. Si pensi al caso di un ripostiglio, normalmente non dotato di terminali di

emissione del calore, e tuttavia messo direttamente in comunicazione con uno spazio riscaldato: la superficie esterna di questo vano non potrebbe godere di incentivi per la riqualificazione, secondo lo spirito originario dell'ecobonus, anche se è indubbio che una migliore coibentazione garantirebbe una riduzione delle dispersioni verso tale vano.

Poiché non vi è chiarezza sul tema, il consiglio è di utilizzare il principio della massima cautela, applicando il superbonus alle spese volte al miglioramento della prestazione energetica della sola superficie disperdente, salvo i casi espressamente previsti dalla legislazione vigente (come il caso del tetto, previsto dall'articolo 119), senza sperare in FAQ o documenti non avente alcun valore giuridico. In tutti gli altri casi, nell'attesa di un auspicio definitivo e fondato chiarimento, il suggerimento è quello di optare (ove possibile) per bonus non energetici, ma edilizi, come il bonus ristrutturazione o il bonus facciate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA



**L'ambito applicativo della legge è stato esteso in modo esplicito solo per i lavori nei sottotetti**

**L'appuntamento**  
 Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati all'applicazione del nuovo superbonus



**Tutte le novità.** È disponibile online a 4,99 euro, su [www.shopping24.ilsole24ore.com](http://www.shopping24.ilsole24ore.com) la nuova guida al superbonus del Sole 24 Ore: 100 pagine curate dai nostri esperti su tutti gli aspetti dell'agevolazione e con tutte le novità degli ultimi mesi e della legge di Bilancio





Damiani a pag. 27

Molte le iniziative approvate in questi mesi dai consigli nazionali in materia di Superbonus

# Professionisti volano del 110%

*Convenzioni, report e linee guida per spingere la misura*

DI MICHELE DAMIANI

**D**ai professionisti una spinta al Superbonus. Tra convenzioni dedicate, webinar, polizze ad hoc, linee guida e documenti, sono molti gli interventi che i consigli nazionali delle professioni italiane hanno messo in cantiere per migliorare la fruizione dell'agevolazione al 110% sia per gli iscritti che per i non iscritti agli albi. Una serie di iniziative finalizzate a semplificare la vita degli operatori, alle prese con adempimenti e difficoltà tecnico-operative non indifferenti.

**Ingegneri.** Una delle decisioni prese Consiglio nazionale degli ingegneri è stata quella di integrare il Superbonus alla polizza professionale di categoria. Infatti, all'inizio di gennaio, il Cni ha lanciato la nuova polizza assicurativa in collaborazione con il broker Anon, che prevede una specifica parte dedicata alle coperture per gli interventi

legati al 110%. Una polizza «studiata appositamente per contemplare i lavori da effettuare per godere dell'agevolazione», come riportato dal Cni. L'attività del Consiglio nazionale, inoltre, si è incentrata sia sul piano divulgativo che su quello normativo: per il primo aspetto, sono stati organizzati una serie di webinar per gli iscritti focalizzati esclusivamente sul Superbonus ed entro la fine del mese andranno in onda dei miniprogrammi televisivi sulla Rai con approfondimenti dedicati all'incentivo. Sotto l'aspetto normativo, invece, il Cni ha presentato un emendamento al decreto Ristori 1 (poi approvato) che garantisce l'equo compenso ai professionisti impegnati nella gestione della misura.

**Geometri.** Il Consiglio nazionale dei geometri ha invece previsto un aiuto per i propri iscritti per quanto riguarda la cessione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi agevolati. Il Cngeggl ha deciso infatti di

mettere a disposizione la propria piattaforma Geoweb per acquistare dai geometri il credito di imposta che deriva dallo sconto sul corrispettivo spettante agli stessi geometri per le attività tecniche (progettazione lavori, direzione lavori ecc.) svolte nell'ambito dei soli interventi edili agevolati al 110%. Il credito d'imposta in possesso del geometra (a seguito dello sconto in fattura o della cessione dello stesso credito da parte del proprietario dell'immobile) potrà essere ceduto alla società con conseguente monetizzazione del relativo importo. Così come gli ingegneri, anche i geometri hanno organizzato attività divulgative: oltre a corsi e webinar dedicati, sono state stilate una serie di linee guida, tra cui un documento per il corretto distinguo tra lavori trainanti e lavori trainati.

**Periti industriali.** Il Consiglio nazionale dei periti industriali sta lavorando alla costituzione di un network di cui faranno parte

soggetti interni ed esterni alla categoria, «che possa diventare uno strumento per sostenere il lavoro dei nostri iscritti in materia di Superbonus», fanno sapere dal Cnpi. In sostanza si tratta di un «pool» specializzato di professionalità multidisciplinari che possa guidare innanzitutto i professionisti iscritti all'albo, ma anche imprese, pubbliche amministrazioni, o cittadini nella moltitudine di procedure tecniche e burocratiche che occorrono per l'ottenimento degli incentivi, dall'analisi tecnica alla consulenza fiscale.

**Commercialisti.** L'ultima iniziativa in ordine di tempo è stata messa in campo dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cnddec) che, la settimana scorsa, ha sottoscritto una convenzione con Infocamere per garantire un accesso privilegiato ai propri iscritti verso la piattaforma Sibonus gestita proprio da Infocamere (si veda *ItaliaOggi* del 12 febbraio). Alla base della convenzione la colla-

borazione tra competenze differenti: i commercialisti si dovranno porre come interlocutori tecnici mentre Infocamere metterà a disposizione la propria piattaforma e fornirà un supporto di help desk per un suo corretto utilizzo. Dalla Fondazione nazionale

di categoria, invece, sono arrivati una serie di documenti e di report chiarificatori di alcuni aspetti dell'incentivo. Uno in particolare, pubblicato alla fine di novembre 2020, riguarda l'apposizione del visto di conformità, tema molto caro ai commercialisti. Il testo

è finalizzato infatti a «fornire quel quadro di insieme sui controlli che i soggetti abilitati sono chiamati ad effettuare ai fini di un corretto rilascio del visto di conformità». Una parte del documento contiene indicazioni per quantificare il compenso professionale per

l'attività di istruttoria e di sviluppo delle pratiche.

—© Riproduzione riservata—

**Altro servizio  
sul Superbonus  
e le risposte a quesiti  
a pag. 28**



**L'ANALISI**

# Assunzioni ecobonus, rischio flop per gli incentivi

Ecobonus, rischio flop per l'utilizzo degli incentivi per le assunzioni. Questa la conclusione alla quale si perviene a una attenta lettura dell'art. 1, comma 69 della legge 178/2020. La disposizione, di recente oggetto di numerosi commenti, prevedendo detrazioni di imposta per le spese finalizzate all'efficienza energetica incrementerà le attività degli uffici tecnici dei comuni che dovranno assicurare la lavorazione delle relative pratiche.

La manovra di bilancio autorizza per l'anno 2021 l'assunzione «a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno», non rinnovabile, di personale da destinare alle dette funzioni. I relativi oneri potranno essere sostenuti sia con risorse finanziarie dell'ente che con quelle allo stesso assegnate mediante il riparto, da effettuarsi sulla base delle motivate esigenze, di un Fondo pari a 10 milioni di euro (comma 70).

Il combinato disposto delle due norme fa emergere alcune perplessità in sede interpretativa e applicativa. In primo luogo, genera confusione il richiamo alle tipologie contrattuali interessate cioè «a tempo determinato e a tempo parziale» (caratterizzato quest'ultimo, come noto, da una articolazione dell'orario di lavoro inferiore a quella ordinaria) che potrebbe lasciar intendere come il legislatore voglia obbligare le amministrazioni interessate a program-

mare reclutamenti con contratti a tempo si determinato, ma obbligatoriamente parziale.

Forse, al fine di ampliare in tal modo il numero dei contratti finanziabili con le risorse del Fondo. Ma, tale conclusione indurrebbe a ritenere che vada attivato, appesantendo il sistema, un duplice regime di programmazione e attuazione del reclutamento speciale: uno legato all'utilizzo delle risorse proprie, l'altro all'utilizzo del Fondo, limitato al 2021 e per il tempo determinato, quest'ultimo obbligatoriamente parziale.

Le assunzioni integrative, da utilizzare anche in forma associata, potranno effettuarsi, una volta individuati da parte del Mise criteri e modalità di riparto delle risorse (vedasi *ItaliaOggi* del 29 gennaio 2021), in deroga ai vincoli di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riferiti, tuttavia, questi ultimi alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Vincoli, si osserva, peraltro operanti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo regime di cui all'art. 33 del decreto legge 34/2019 che, superando il principio del mero limite alla spesa del personale storicizzata si fonda, invece, sulla sostenibilità finanziaria degli oneri del personale in servizio e assumibile. La previsione del comma 69, infatti, ignora completamente i vincoli qualitativi attualmente vigenti per le

assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge 78/2010 e quelli quantitativi dell'art. 23 comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (20% dei rapporti a tempo indeterminato in essere al 31 dicembre). In conseguenza, a parere di chi scrive, la deroga non favorirebbe l'assunzione del personale in quanto i comuni pur avendo a disposizione risorse, di bilancio e ulteriori derivanti dalla ripartizione del Fondo, sarebbero comunque soggetti ai limiti previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

Se si vuole favorire l'effetto espansivo della misura sul reclutamento per consentire ai comuni, nel rispetto degli artt. 50 e 53 del Ccnl vigente, di utilizzare le risorse proprie e incentivate, appare necessario, pertanto, un intervento urgente in sede normativa al fine di introdurre una deroga anche ai vigenti vincoli sul tempo determinato. In particolare, andrebbero escluse dall'applicazione non solo delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557, 557 quater e 562 della legge 296/2006 ma, anche i limiti qualitativi (pari, nella migliore delle ipotesi, al 100% dell'impegnato dell'anno 2009 o della media del triennio 2007-2009) e quello quantitativo (20% dei rapporti a tempo indeterminato al 31 dicembre).

**Giampiero Pizziconi**  
*magistrato della Corte dei conti*



## Efficientamento energetico, gli incentivi raddoppiano

Nel 2021 raddoppiano i contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. La misura è quella introdotta dall'art. 1, commi 29 e seguenti, della legge n.160/2019, che ha previsto l'assegnazione di somme in misura fissa proporzionata alla dimensione demografica: 50.000 euro fino a 5.000 abitanti, 70.000 fra 5.001 e 10.000 abitanti, 90.000 fra 10.001 e 20.000 abitanti e così via.

L'assegnazione dei citati contributi è prevista per gli anni 2021-2024 ed è finalizzata alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di: 1) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 2) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Le somme sono state distribuite con il dm dell'Interno del 30 gennaio 2020 e l'inizio lavori deve arrivare entro il 15 settembre di ogni anno.

Successivamente, il dl 104/2020 ha inserito un nuovo comma 29-bis nel corpo della l 160 prevedendo l'attribuzione (poi disposta con dm 11/11/2020) degli importi aggiuntivi ai comuni beneficiari, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai citati commi 29 e seguenti, e che le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento.

Da qui il raddoppio delle somme, che come evidenziato da Uncem portano il totale a un miliardo di euro.

Il monitoraggio delle opere finanziate è effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche - Mop» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni-Bdap».

I comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce: «contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 - quota 2021» (sezione anagrafica - «Strumento attuativo»), per i contributi riferiti all'esercizio 2021.

I contributi saranno erogati per una prima quota integrativa, pari al 50%, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 settembre 2021, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di monitoraggio e per una seconda quota integrativa, pari al restante 50%, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

**Matteo Barbero**



La modifica per ottenere la detrazione maggiorata introdotta dalla legge di Bilancio

# Superbonus più accessibile

## Equiparati interventi di condomini e persone fisiche

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**D**al primo gennaio scorso, dopo l'entrata in vigore della legge di Bilancio 2021, esiste l'equiparazione degli interventi eseguiti dai condomini a quelli eseguiti dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, distintamente accatastate anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, che rende possibile l'accesso al 110%.

La lett. n), del comma 66 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha modificato, infatti, la lett. a) comma 9 dell'art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020, introducendo l'equiparazione indicata; novità che non sempre risulta recepita da talune risposte dell'Agenzia delle entrate, presentate nel corso di questi primi mesi del 2021.

L'Agenzia delle entrate, con una recente risposta (n. 63/2021), ha, infatti, analizzato il caso del proprietario di un edificio bifamiliare costruito su due piani e composto da due unità immobiliari residenziali, classate in categoria «A/3», autonome e funzionalmente indipendenti sul quale l'istante ha intenzione di eseguire interventi di ridu-

zione del rischio sismico e di efficientamento energetico, con la posa di un cappotto e il cambio della caldaia; al termine dei lavori le due unità sono accorpate in un'unica unità immobiliare residenziale.

Il primo punto, ribadito dall'Agenzia delle entrate, e da ritenersi tuttora valido, è che, nella valorizzazione dei limiti di spesa, nella ricorrente ipotesi che al termine dei lavori le unità immobiliari siano modificate nel numero (sia esso in aumento che in diminuzione), per l'individuazione delle soglie devono essere considerate le unità immobiliari censite in catasto «all'inizio» degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Pertanto, se si realizza un intervento di demolizione e di ricostruzione destinatario del sismabonus e dell'ecobonus, per la determinazione del limite di spesa ammesso al 110% si deve necessariamente considerare il numero di unità immobiliari iniziali.

Il secondo punto, invece, concerne l'accesso alla stessa detrazione maggiorata poiché, nella versione superata, l'edificio oggetto dei lavori doveva essere costituito in condominio, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli da 1117 a 1139 c.c., con la con-

seguenza che analizzando la fattispecie oggetto del citato interpello, relativa agli interventi su due unità abitative distintamente accatastate con un unico proprietario, il contribuente, secondo le indicazioni dell'agenzia, non avrebbe potuto richiedere la detrazione maggiorata del 110%, potendo fruire esclusivamente della versione ordinaria, di cui al comma 1-quinquies dell'art. 16 del dl 63/2013, stante il fatto che le parti comuni, in dette ultime disposizioni, si devono intendere in senso oggettivo, a prescindere dalla presenza o meno di più proprietari.

La precisazione ribadita anche successivamente (si veda la risposta n. 87/2021) non tiene conto delle modifiche recentemente intervenute ai sensi della lettera n), comma 66 dell'art. 1 della legge 178/2020 che, come detto in apertura, è intervenuta in modifica della lett. a) del comma 9 dell'art. 119 del dl 34/2020 disponendo, ora letteralmente che «le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due

a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche», situazione, peraltro, recepita con un ulteriore chiarimento (risposta n. 58/2021); naturalmente resta valida l'indicazione che agli interventi antisismici, essendo parificabili a quelli di ristrutturazione, sia abbinabile il «bonus mobili», tenendo conto della nuova soglia di 16 mila euro (e non più di 10 mila).

La conseguenza, in linea con questo ultimo chiarimento e con il novellato comma 9, dell'art. 119, è che gli interventi antisismici devono poter beneficiare della detrazione del 110% quando sono effettuati, non solo per le parti comuni degli edifici, in presenza di condominio ma anche in presenza di unità immobiliari autonome e funzionalmente indipendenti, in un edificio interamente posseduto da un solo proprietario o da più proprietari, con al massimo quattro unità, naturalmente nel limite degli interventi per un massimo di due unità, se si tratta di efficientamento, fermo restando la detrazione anche per gli interventi effettuati sulle parti comuni, ai sensi dei commi 8 e 9, dell'art. 119 del dl 34/2020.

© Riproduzione riservata



# Recovery, su tutti i progetti vincoli e verifiche verdi

## LE LINEE GUIDA

**Tutti gli interventi dovranno dimostrare il beneficio ecologico**

Dalla Ue arrivano nuove regole sugli investimenti verdi. Regole che avranno un impatto sui diversi Recovery plan, che aggiungeranno una com-

plicazione burocratica ma che al tempo stesso costituiscono un impegno giusto per evitare i fenomeni di greenwashing, cioè il vantare virtù ecologiche che non esistono. Le nuove linee guida dovranno essere usate nel mettere a punto i Piani di rilancio dei diversi Paesi. E a differenza delle linee guida precedenti si concentrano sulla necessità di evitare che gli investimenti del piano possano danneggiare l'ambiente. **Giliberto** — a pag. 4

**Per ciascun intervento serve una valutazione per capire non solo se porta benefici ma anche se arreca danni**

## IL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA

# Recovery, ecco le nuove linee guida Ue: vincoli ambientali su tutti gli interventi

**Gli investimenti dovranno dimostrare il beneficio ecologico**

**Jacopo Giliberto**

Dall'Europa arrivano nuove regole sugli investimenti verdi. Regole che avranno un impatto sui diversi Recovery plan, che aggiungeranno una complicazione burocratica ma che al tempo stesso costituiscono un impegno giusto per evitare i fenomeni di greenwashing, cioè il vantare virtù ecologiche che non esistono.

Venerdì la Commissione Ue ha pubblicato le nuove linee guida che dovranno essere usate nel mettere a punto i Piani di rilancio dei diversi Paesi. A differenza delle linee guida precedenti, queste si concentrano in particolare sulla necessità di evitare che gli investimenti del piano possano danneggiare l'ambiente («do no significant harm»).

### Parola d'ordine: tassonomia

Alla base delle nuove linee guida c'è la cosiddetta tassonomia ambientale, cioè la classificazione degli impegni ecologici stabilita secondo i criteri della trasparenza finanziaria.

Gli investimenti pubblici non sa-

ranno sufficienti a conseguire i piani del Green Deal e delle articolazioni del Next Generation. Saranno necessari anche finanziamenti da parte degli investitori privati come i crowdfunding, i fondi pensione, i fondi d'investimento, la finanza privata e così via.

La finanza ambientale è un fenomeno emergente recente che si scontra spesso con millantatori che vantano virtù ambientali.

Non a caso nel giugno scorso l'Unione europea aveva varato i criteri per definire quali investimenti finanziari abbiano un impatto ambientale positivo e che cosa è un greenwashing, cioè una verniciatura ecologica apparente finalizzata solamente a vendere meglio un prodotto, un bene, un servizio; verniciatura dietro la quale in molti casi può non esserci alcuna valenza ambientale reale.

### I sei obiettivi verdi

Un'attività finanziaria, un investimento pubblico, un progetto avranno la patente di sostenibilità se contribuiscono ad almeno uno dei sei obiettivi senza danneggiare in modo significativo uno degli altri.

Gli obiettivi ambientali da misurare sono questi:

- mitigazione dei cambiamenti climatici, ridurre o evitare le emissioni di gas serra o migliorarne l'assorbimento;

- adattamento ai cambiamenti climatici, ridurre o prevenire gli effetti negativi del clima attuale o futuro oppure il rischio degli effetti negativi;
- uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- transizione verso un'economia circolare, focalizzata sul riutilizzo e riciclo delle risorse;
- prevenzione e controllo dell'inquinamento;
- tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.


### Evitare i rimedi dannosi

Un esempio immaginario: una nuova tecnologia per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> nell'atmosfera non deve produrre rifiuti non riciclabili o composti contaminanti, e danneggiare così l'ambiente in un altro settore.

In altre parole, il rimedio non deve creare danni che riducano il beneficio ambientale che si vuole ottenere.


I progetti dei piani nazionali di ripresa e resilienza, e in generale tutti gli investimenti, dovranno essere accompagnati da questa analisi dell'impatto ambientale.

Sarà un'analisi che fa bene all'ambiente, che ripulisce il mercato dalle vanterie verdi oggi così comuni, ma che al tempo stesso rischia di complicare il lavoro dei governi nel mettere a punto il loro piano e che potrebbe aggiungere burocrazia a burocrazia.



AFP

**Investimenti verdi.** Nelle nuove linee guida di Bruxelles per mettere a punto i Piani nazionali di ripresa e resilienza focus sulla necessità di evitare interventi che possano danneggiare l'ambiente



**L'ANALISI**

# Semplificazioni, ora lo Stato può imporre alle Regioni prestazioni standard per tutti

**Pierluigi Mantini**

**R**enato Brunetta non sarà, secondo i timori del sindacato, il ministro dei conflitti per via della "lotta ai fannulloni".

I tempi sono cambiati. Lo smart working ha posto nuovi problemi, l'aumento della produttività richiede soluzioni condivise per aumentare di molto negli uffici pubblici l'uso delle tecnologie informatiche, la formazione, il ricambio generazionale. Su questi temi c'è ampia intesa e un lavoro da fare.

Ma ci sono alcuni obiettivi, cinque risultati, che possono essere conseguiti subito per accelerare il cammino della semplificazione amministrativa essenziale per l'attuazione del recovery plan italiano.

Il primo è quello di governare le semplificazioni attraverso le leggi nazionali, superando il rischio di perdersi nei labirinti delle normative regionali e locali in tema di procedimenti amministrativi, poiché le "materie del recovery plan" sono largamente di competenza legislativa "concorrente". Ora è possibile farlo poiché, anche se pochi lo hanno notato, con la legge di semplificazione di settembre, tra le migliori del governo Conte 2, i principi dell'azione amministrativa (termini, responsabilità, moduli organizzativi, doveri dei funzionari e diritti dei cittadini) sono diventati l.e.p. ossia "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", ai sensi della Costituzione. Certo sarà utile promuovere intese nella conferenza stato-regioni sulle materie del recovery plan ma per i modi, le procedure, le responsabilità, il cronoprogramma, le semplificazioni amministrative necessarie, ora governo e parlamento possono decidere.

Il secondo obiettivo a portata di mano è proprio quello dell'attuazione delle semplificazioni già vigenti ma "rimaste sulla carta". Come noto, non bastano le norme per i veri cambiamenti.

Prendiamo quelle che affermano il principio secondo cui le amministrazioni non possono richiedere ai cittadini e

alle imprese i documenti, i certificati, gli atti che già sono in loro possesso o in possesso di altre amministrazioni. Una norma interpretata in modo restrittivo, parziale, illegittimo, sostanzialmente inattuata. Eppure stiamo parlando di milioni di atti e documenti che non dovrebbero essere richiesti proprio ed invece costituiscono una vera croce per imprese, professionisti, commercianti, comuni cittadini. È sufficiente che il ministro Brunetta rafforzi e chiarisca questo principio, lo faccia diventare realtà per determinare un cambiamento fortissimo nella vita di tutti i giorni.

Il terzo obiettivo a portata di mano è quello di chiarire ed attuare il principio per cui gli edifici esistenti delle nostre città, su cui si interviene per la rigenerazione urbana e l'efficienza sismica ed energetica, anche con il superbonus, sono da considerare legittimi, "innocenti", fino a prova contraria. Non serve far impazzire professionisti, cittadini, investitori, pretendendo di ricostruire la storia, complicatissima, della "conformità urbanistica" degli immobili esistenti: se non visono condoni pendenti o sanzioni per abusi gravi, l'edificio si presume legittimo.

Applicando questo principio nella ricostruzione dell'Italia centrale dal sisma 2016, in meno di un anno abbiamo ridotto le istruttorie da una media di sedici mesi a cinquanta giorni. È un fatto.

Un quarto obiettivo di semplificazione, già scritto nelle leggi ma inattuato, è quello della riduzione e qualificazione dell'enorme numero delle stazioni appaltanti (oltre 36 mila!) che è causa di ritardi, criticità, opacità. È appena il caso di notare che gran parte delle azioni del recovery plan sono da attuarsi attraverso appalti di lavori, servizi e forniture nella sanità, nella transizione ecologica, nelle infrastrutture, nella rigenerazione urbana. La principale cura è costituita da competenza professionale, piattaforme digitali, stazioni appaltanti efficienti. Il codice già prevede questa azione di riduzione e qualificazione ma è un punto inattuato, è stato "sospeso". Il ministro Giovannini conosce bene questi problemi.

Il quinto e sostanziale obiettivo che

è possibile in breve cogliere lungo la strada della semplificazione è quello di liberare la burocrazia italiana dalla pandemica "paura della firma", o "fuga dalle responsabilità", che intralcia gravemente l'efficienza.

I tempi sono ben maturi per affermare, come si è iniziato con norme recenti, che la responsabilità disciplinare e giuridica per i funzionari deriva dal "non fare" e non "dal fare". Devono essere sanzionati meglio i ritardi dei responsabili unici dei procedimenti, i casi in cui si richiedono cose non dovute o si negano diritti dei cittadini. Ed occorre liberarsi di quella norma del 1865 che consente al giudice penale di "disapplicare" gli atti dell'autorità amministrativa, senza avere alcuna competenza su materie su cui già esiste il giudice amministrativo. Due sono troppi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

